

**Rep. 56242****Fasc. 1125****PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****ACCORDO QUADRO LOTTO 2 “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN****SICUREZZA ASILO NIDO BETTP’, SITO IN VIA BALDACCI****MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP****J58I21000470006- CIG 980046820B****SCRITTURA PRIVATA**

L’anno duemilaventitré (2023) e questo dì diciannove (19) del mese di ottobre

TRA

- **Arch. Fabio DAOLE**, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Pisa presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Pisa (di seguito indicato anche come ‘Stazione Appaltante’ o ‘Amministrazione’), con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione “Infrastrutture e Viabilità – Mobilità- Verde e Arredo Urbano - Edilizia Scolastica ” del medesimo Comune - tale nominato con Decisione del Sindaco n. 164 del 28.09.2023, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 7 del Regolamento comunale dei contratti;

E

- **Il sig. Luca Benedettini** nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente non in proprio, ma in

rappresentanza di **MET s.r.l.** con sede legale in Crespina Lorenzana (PI) Via di Lavoria n. 61 c.a.p. 56042, iscritta nel Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest al n. REA PI- 117293, Codice fiscale e Partita IVA n. 01356120509, nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta impresa, avente i poteri per questo atto come il medesimo dichiara;

PREMESSO CHE

- Il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (di seguito, “Piano”) è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

- il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione degli spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale;

- l'investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"), in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;

- con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: "Istruzione e Ricerca", Componente 1: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

- in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;

- il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con gli

interventi di:

a. Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Cep, sito in via Vincenzo

Bellini a Pisa – CUP 58I21000460006, ottenendo un finanziamento pari a

Euro 304.840,40 con fondi PNRR;

b. Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Betti, sito in via Baldacci

a Pisa – CUP J58I21000470006, ottenendo un finanziamento di importo pari

a Euro 449.946,05 con risorse PNRR;

- gli interventi rientranti nell'ambito del citato Investimento 1.1 "Piano per

asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia" della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 del PNRR

(di seguito, "Interventi del Piano"), si pongono come obiettivo quello di

ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare

il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, riconducibili,

in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici adibiti ad asilo

nido;

- in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational

Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021,

la milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 -

Componente 1 del PNRR è quella dell'avvio dei lavori entro il 30 novembre

2023.

Si precisa che detta milestone concorrerà al raggiungimento del target

previsto per il Piano dal PNRR, consistente nella creazione di almeno

264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il termine del 31





complessivi € 427.096,02 (Euro quattrocentoventisettemila novantasei/02), avendo offerto sull'importo dei lavori a base d'asta di € 474.009,83 =(Euro quattrocentosettantaquattromila nove/83) un ribasso del 15% (quindici per cento) pari ad € 71.101,47=(Euro settantunomila centouno/47) il tutto come risulta dall'offerta e dai verbali di gara in atti d'ufficio, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale e nell'offerta e ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma di scrittura privata. Nel suddetto specifico provvedimento di aggiudicazione è stato precisato che la determina di aggiudicazione è adottata come atto conclusivo della procedura di gara ed è comunicata ai concorrenti ai fini del decorso del termine della stipula del contratto di cui all'art. 32 del comma 9 del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti, trattandosi di intervento finanziato dal PNRR, per il quale, sulla base delle note nella direttiva n.65637/2023, è fondato il pericolo di perdita del finanziamento. È stato dato altresì atto che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm. ii, ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

- con note in data 25/05/2023 prot n. 65813 e 65814 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno

proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del Codice per cui è decorso il termine previsto dall'art. 32 comma 9 dello stesso;

- nella stipula del presente atto vengono rispettare le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art. 32 commi 9 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che, a seguito della nota della U.O. Contratti prot. 79644 del 29/06/2023 nella quale si dichiara che le certificazioni acquisite confermano quanto dichiarato dall'impresa in sede di offerta, con nota prot. 80763 del 03 Luglio 2023 è stata emessa l'attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla Determina D06 n. 978/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- nella stipula del presente atto vengono rispettare le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art. 32 commi 9 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto nella citata determina D06/625 è stato stabilito di applicare il termine dilatorio, pur trattandosi di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lg.s 50/2016;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;

- le lavorazioni inerenti il Lavoro in oggetto sono state regolarmente





aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa regionale in materia;

- la stipula del presente contratto è soggetta a termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, e non risulta la notifica di ricorsi avverso l'anzidetto provvedimento di aggiudicazione;

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e nei contratti aventi ad oggetto i singoli Contratti Specifici che ne formano parte integrante, hanno carattere essenziale.

2. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

3. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Lotto Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di cui al Lotto funzionale n.2 relativo all'intervento di riqualificazione dell'asilo nido Betti, sito in via Valentino Baldacci n.4 a Pisa;

2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto



Attuatore, competente per gli Interventi ricadenti nel Lotto Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

5. A stipulare uno o più Contratti Specifici relativi a lavori che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Lotto funzionale Assegnato all'Appaltatore medesimo.

6. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché non sarà attivato il/i Contratto/i Specifico/i.

7. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro.

8. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Lotto funzionale n. 2, è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nel lotto medesimo, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "Valore Massimo Stimato Lavori").

2. L'importo del presente atto viene fissato in € 427.096,02 =(Euro quattrocentoventisettemila novantasei/02), di cui) € 402.908,35=(Euro quattrocentoduemila novecentootto/35) per esecuzione lavori, € 24.187,67.=(Euro ventiquattromila centoottantasette/67) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa;

3. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici anche a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
4. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Lotto assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna la stazione appaltante a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
5. Potranno essere emessi Contratti Specifici nei limiti delle somme appostate nel quadro economico degli Interventi ricadenti nel Lotto Assegnato.
6. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ferme le finalità per le quali è aggiudicato, ed alla luce del termine del 31 dicembre 2025, indicato come Target degli investimenti inseriti nella Missione M4C1I1.1, ha durata massima pari alla prima data tra:
- la scadenza fissata a 950 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro o il verbale di consegna;
 - il giorno 30/06/2025.
2. Al raggiungimento della scadenza l'accordo quadro cesserà la sua efficacia, comunque, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della durata non sia stata affidata alcuna



attività.

3. L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate per il Lotto n. 2.

4. Le prestazioni richieste tramite contratto attuativo, prima della scadenza degli Accordi Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

5. I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura

6. Per l'esecuzione di eventuali lavori con "modifica del contratto" ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 di cui all'art.2 del CSA, la durata degli stessi lavori potrà essere incrementata nel rispetto del termine di scadenza dell'accordo quadro per dare ultimati i lavori.

ARTICOLO 5 - CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, saranno sottoscritti appositi Contratti Specifici - con cui verranno precisati, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).

2. Il Contratto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;

- tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo, messa a

disposizione;

- le Condizioni Generali per il Lotto funzionale assegnato;

- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;

- l'importo del singolo appalto;

- i termini di fatturazione e termini di pagamento;

- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;

- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fidejussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

3. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo" ovvero "a misura", secondo quanto specificato dalla stazione appaltante nel contratto specifico stesso.

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti vigenti, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori.

6a. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alla check-list non materialmente allegata al presente Contratto, nonché alle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022. Il tutto come meglio dettagliato nei documenti tecnici di gara, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenuti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato Speciale d'appalto dell'Accordo Quadro e dai relativi allegati. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella predetta check-list .

6 b. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari**opportunità:**

- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

- Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età

inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6c. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile:

- L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi del Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6d. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone:

- L'Appaltatore è obbligato a fornire, su richiesta della stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria a comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi del Lotto assegnato con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

- Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con al



lotto assegnato all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

- L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

- L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

- Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.



L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

- L'Appaltatore si obbliga a manlevare la stazione appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore dovrà esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un cartello nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'accordo di concessione del finanziamento indicante:

a. la missione, la componente, e l'investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e il logo che verrà fornito dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Pisa

b. Oggetto dell'Appalto

c. Importo a base d'asta e contrattuale

d. Impresa Appaltatrice

e. Numero e data del contratto di appalto,

f. Progetto, Direzione Lavori e Assistenza

g. Progettista e Coordinatore per la Sicurezza

h. Responsabile di Cantiere

i. Durata prevista delle lavorazioni

j. Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.

k. Nominativi delle imprese appaltatrici.

3. Il modello secondo cui dovrà essere redatto il cartello verrà fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti oltre a comportare una penale giornaliera pari a € 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3 del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni per il Lotto funzionale n.2.

2. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato in base al prezzario individuato ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

3. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a



realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

DEI CONTRATTI SPECIFICI

9a. Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

- Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.

- Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.

- I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

9b. Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla fattura



elettronica derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con L. 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: **UF5YHL**.

- Le parti dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dai seguenti codici: CIG: 980046820B – CUP: J58I21000470006. Tali codici dovranno essere riportati anche sulle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti di cui al precedente punto 2), ai sensi dell'art. 1, commi 909-928, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2.4. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., l'impresa appaltatrice ha comunicato con nota in data 09/10/2023 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, è il sig. Luca Benedettini [REDACTED]

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.



- L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.

- L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante.

- I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando lastazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

- L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le modifiche del contratto e la revisione dei prezzi restano disciplinate dagli appositi



articoli del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro.

2. In particolare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D.Lgs 50/2016, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale per un importo massimo non superiore a quanto riportato all'art 2 del CSA.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Il subappalto è regolato dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dall'art 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 a cui si rimanda espressamente. In particolare il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. È ammesso il subappalto in conformità alla clausola essenziale allegata alla

Determina a contrarre e s.m.i. in base alla quale, nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 105 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 108/2021, in relazione alla natura dell'intervento è ammesso il subappalto nella categoria OG 1 del 30% rispetto all'importo totale dei lavori posto a base di gara.

4. L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si dà atto fin d'ora che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di offerta che intenderà affidare in subappalto le seguenti lavorazioni:

- lavorazioni previste nella categoria prevalente OG1 ed eventuali altre lavorazioni inserite in essa entro la percentuale di legge vigente;

- lavorazioni OS28 al 100%;

- lavorazioni OS30 al 100%

e ha presentato la documentazione inerente il rilascio dell'autorizzazione al subappalto unitamente alla documentazione inerente l'idoneità tecnica dell'aggiudicatario provvisorio, al fine di anticipare e verificare in modo tempestivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico in capo al subappaltatore ed avviare il servizio con l'eventuale subappalto, in concomitanza con la consegna dei lavori, e comunque entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante;

5. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le



sanzioni penali di legge.

6. L'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

7. Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale.

8. L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto,

la seguente documentazione:

A) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti; copia autentica del contratto

di subappalto, contenente tra l'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto

previsto dal comma 14 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50, come modificato dalla L.108/2021;

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà

praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell'autorizzazione l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso

corrisposti al subappaltatore.

B) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

C) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

9. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidata. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

10. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality),



della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub- Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).

11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. L'aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore:

- in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. 276/2003 (salvo che nell'ipotesi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovutogli per le prestazioni eseguite);

- dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti



per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme in materia di trattamento economico e normativo;

- del rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Prima dell'eventuale autorizzazione al subappalto, il RUP dovrà altresì acquisire il PASSOE su FVOE del subappaltatore, effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché rendere le medesime dichiarazioni del concorrente in materia di PNRR con riferimento all'art. 47 D.L. 77/21 conv. L. 108/2021 e in ordine al rispetto dei principi CAM e DNSH.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 13 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

13a. Garanzia definitiva

- A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha stipulato "garanzia definitiva" sotto forma di polizza assicurativa [REDACTED] del [REDACTED] con la Compagnia [REDACTED] e sua appendice n.1 con le modalità di cui ai sensi dell'art. 103 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16 per la somma garantita di € 32.033,00 pari al 7,5% (sette virgola cinque) dell'importo di aggiudicazione, in quanto in possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015 come da



certificazione n. 1841 emessa da CVI ITALIA Srls il 03/12/2021 con validità fino al 01/10/2024.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

- L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

- La garanzia è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

-. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, la stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

13b. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

- Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'Importo del contratto attuativo maggiorato dell'iva.

b) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000 (pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro).

- La polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'“Allegato A-Sezione II - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

- Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la stazione appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza di cui al citato “Allegato A-Sezione II - Schemi tipo” del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

- Per quanto non disciplinato, si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

3c. Polizza a garanzia della rata di saldo



- Il pagamento della rata di saldo di ogni contratto attuativo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

ARTICOLO 14 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, pari all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, anche con riferimento



all'applicazione delle specifiche penali previste dall'art. 47 comma 6 del D.L. n.77/22 conv in L. n.108/21.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021, nei contratti attuativi sono previsti specifici premi di accelerazione nel caso in cui i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto nello stesso contratto attuativo, secondo le disposizioni del CSA.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La stazione appaltante ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente la stazione appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla stazione appaltante.

4. La stazione appaltante ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

5. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione della stazione appaltante, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:



a) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8 del presente Accordo Quadro;

c) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia;

d) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.

3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione della stazione appaltante, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, dell'Accordo Quadro.

4. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.

5. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

6. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;	
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;	
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);	
- per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);	
- previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;	
- violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
- inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 15 del presente Capitolato;	
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio	



previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);

- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione

(da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste

dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);

- nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010

mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate

avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

- per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute

nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

- in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP

in corso d'opera.

- negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da

disposizioni di legge.

7. Sono specificatamente indicate come cause di risoluzione e recesso, oltre

alla sopravvenuta perdita in corso di esecuzione dei requisiti d'ordine

generale e speciale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, anche quelle

dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte

modificata dalla legge n. 120/2020, in relazione alle quali la Stazione

appaltante, si riserva di adottare in autotutela, previo contraddittorio con la

ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi,

e che il RUP le abbia valutate motivatamente, tali da compromettere

l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto, fatto salvo il

pagamento delle opere fino al momento eseguito.



8. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

9. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, nonché da quanto previsto

nelle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 il presente contratto si

risolverà di diritto nei seguenti casi:

- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da

rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della

corruzione del Comune di Pisa;

- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei

casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'Appaltatore

persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c)

distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del

valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi

ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il

contratto di appalto;

- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della

prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del

Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora

l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile

della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora

l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più

favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

10. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 179 del 05.08.2021), nonché quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 e, in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua Luca Benedettini, già sopra generalizzato, quale referente per la prevenzione della corruzione.

11. Costituisce, infine clausola di risoluzione per inadempimento l'inosservanza degli impegni assunti specificamente per scritto dall' O.E., in fase di partecipazione alla gara nel modello Allegato A.1.a., nell'allegato "CLAUSOLE" alla determina a contrarre, e quelli previsti dalla Determina a contrarre.

ARTICOLO 17 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 16, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 15 e nelle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi del Lotto assegnato, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del Lotto stesso ad altro operatore economico ai



sensi del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che la stazione appaltante, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e il singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine:

i) Capitolato Speciale d'Appalto,



ii) Accordo Quadro, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari dei contratti specifici attuativi.

In ogni caso, l'interpretazione più favorevole data dal Responsabile del Procedimento per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 21- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Pisa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)-GDPR, ha informato l'Impresa Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2. L'impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa sul trattamento dei dati personali reperibile alla pagina:

<https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html>.

3. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in



possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ARTICOLO 22 – MISURE ANTICORRUZIONE

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

a) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

b) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

c) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 23 – ALLEGATI

1) È allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il capitolato speciale d'appalto. (**Allegato “A”**)

2) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:

- le offerte presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;

- il provvedimento di aggiudicazione;

- Prezzari dei lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2023;

- l'elenco prezzi del progetto definitivo dell'intervento;

- il Prezzario della Regione Umbria revisione del 13/07/2022, per la parte impiantistica.

3) Fanno altresì parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti allegati alla determinazione a contrarre e sue modifiche ed integrazioni, nonché l'offerta economica generata su START corredata dalla lista delle categorie e lavorazioni, e le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario al momento della presentazione dell'offerta nella documentazione amministrativa.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario, salvo le



controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla dei Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile alla stazione appaltante.

5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.

6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice, la quale è soggetta alle norme previste dal D.P.R. 633/1972. Il presente atto verrà registrato per acquisire data certa del medesimo e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R.131 del 26/04/1986.

**ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo quadro e/o dal Capitolato si applicano le previsioni di cui al D.Lgs 50/2016. e successive modifiche ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e in via residuale le norme del Codice Civile .

Letto, approvato, sottoscritto in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii.:

Pisa, sede comunale F.to per il Comune di Pisa **Arch. Fabio Daole** (firma digitale)

Crespina Lorenzana (PI), sede Impresa F.to per l'Impresa **Luca Benedettini** (firma digitale)

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI PISA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 4: Istruzione e Ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Avviso pubblico prot.48047 del 02.12.2021

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN DUE LOTTI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILO NIDO NEL COMUNE DI PISA

ASILO NIDO CEP, VIA VINCENZO BELLINI - CUP J58I21000460006

ASILO NIDO BETTI, VIA BALDACCI - CUP J58I21000470006

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

DATI GENERALI

Denominazione: “Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido CEP, sito in via Vincenzo Bellini e Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Betti, sito in via Baldacci a Pisa”.

Codice CUP: **J58I21000460006 - J58I21000470006**

Importo lavori: **980.127,02 €**

Stazione appaltante: Comune di Pisa

Struttura tecnica referente: D - 06 Infrastrutture e viabilità – Verde e arredo urbano – Edilizia Scolastica – Ufficio Manutenzioni Edilizia Scolastica – Responsabile PO Ing. Stefano Garzella – s.garzella@comune.pisa.it – tel. 050/910567

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Serena Pecori – s.pecori@comune.pisa.it – tel. 050/910307

Sommario

PREMESSE.....	4
Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
1.1 - DATI GENERALI.....	4
1.2 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.....	5
1.3 - TEMPI.....	7
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
2.1 - IMPORTO DEI LOTTI FUNZIONALI DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
2.2 – ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO.....	9
Articolo 3 - NORMATIVA APPLICABILE - ABILITAZIONI.....	10
Articolo 4 – CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE	11
Articolo 5 – CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
Articolo 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	12
Articolo 7 - CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO.....	13
Articolo 8 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO.....	14
Articolo 9 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO.....	14
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	14
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI.....	15
Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR.....	15
Articolo 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	17
Articolo 14 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	19
Articolo 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE.....	20
Articolo 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	21
16.1 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE.....	21
16.2 - GARANZIA DEFINITIVA.....	21
16.3 - POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO.....	22
16.4 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI..	22
Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	23
Articolo 18 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	24
Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	24
Articolo 20 - DIFFERENZE RISCOSTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO.....	25
Articolo 21 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NONCONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....	26
Articolo 22 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE.....	26
Articolo 23 - RISERVE, FORMA E CONTENUTO.....	27
Articolo 24 - SINISTRI A PERSONE E DANNI.....	28
Articolo 25 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	28
Articolo 26 - PAGAMENTI.....	29
Articolo 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	31
Articolo 28 - PENALI.....	31
Articolo 29 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO.....	33
Articolo 30 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO	33
Articolo 31 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO....	34
Articolo 32 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI.....	34
Articolo 33 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	34
Articolo 34 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E CONGRUITÀ.....	35
Articolo 35 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	37
Articolo 36 - PIANI DI SICUREZZA.....	37
Articolo 37 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	37

Articolo 38 - SMALTIMENTO RIFIUTI.....	38
Articolo 39 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	40
39.1 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:.....	40
39.2 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.....	41
Articolo 40 - PARTICOLARI DELLE OPERE.....	42
Articolo 41 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.....	43
Articolo 42 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI.....	43
Articolo 43 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	43
Articolo 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	44
Articolo 45 - RECESSO.....	45
Articolo 46 - SUBAPPALTI E COTTIMI.....	46
Articolo 47 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	47
Articolo 48 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE.....	47
Articolo 49 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
Articolo 50 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	47
Articolo 51 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTATORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR.....	48
Articolo 52 - OBBLIGHI E ONERI DERIVANTI DAL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH.....	50

PREMESSE

1. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e all'avviso prot. 48047 del 02.12.2021 sono risultati finanziati gli interventi di:
 - Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Cep, sito in via Vincenzo Bellini a Pisa - CUP 58I21000460006, che prevede un importo di Quadro Economico pari a Euro 570.484,04 ottenendo il finanziamento PNRR di importo pari a Euro 304.840,40 ;
 - Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Betti, sito in via Baldacci a Pisa - CUP 58I21000470006, che prevede un importo di Quadro Economico pari a Euro 794.994,61 ottenendo il finanziamento PNRR di importo pari a Euro 449946,05
2. In base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR è quella dell'aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il termine del 31 dicembre 2025.
3. Il mancato rispetto delle milestone e del conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, determina la perdita del finanziamento assegnato.
4. Il Comune di Pisa, al fine di dare attuazione degli investimenti pubblici finanziati con fondi PNRR, in considerazione delle caratteristiche degli interventi che riguardano asili nido comunali e consistono in lavorazioni similari tese alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle infrastrutture, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, “Accordo Quadro”), lo strumento più adeguato per l'aggiudicazione dei lavori nel rispetto dei target e delle milestone stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico della Missione M4C1I1.1.

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 - DATI GENERALI

1. L'Amministrazione Comunale intende concludere un ACCORDO QUADRO articolato in n.2 lotti funzionali, ognuno riferito a un progetto definitivo posto a base di gara individuato dal relativo CUP:

lotto 1 **asilo nido CEP, via Vincenzo Bellini - CUP J58I21000460006**

lotto 2 **asilo nido Betti, via Baldacci - CUP J58I21000470006**

2. Ogni lotto sarà affidato ad un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3. Oggetto di ogni lotto è l'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di asili nido nel comune di Pisa secondo i relativi progetti definitivi posti a base di gara, in modo che siano determinabili a priori le caratteristiche degli interventi.
4. Gli interventi inseriti nell'accordo quadro sono collegati tutti alla stessa Misura M4 – C1 – I 1.1 finanziata con risorse PNRR; lo strumento contrattuale consente di rispettare le scadenze previste per l'aggiudicazione dei lavori ottimizzando tutte le attività: procedurali di affidamento lavori e di definizione progettuale.
5. La scelta di questo tipo di procedura consente di sfruttare il tempo necessario per l'esperimento della gara per la predisposizione del progetto esecutivo, con il quale verrà affidato il contratto attuativo discendente, specifico per ognuno dei lotti.

6. La riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle infrastrutture prevede in via generale:
 - la riorganizzazione degli spazi interni con demolizioni e rifacimento di tramezzature e pareti;
 - il rinnovo delle principali componenti impiantistiche (elettrico, illuminazione, antincendio);
 - l'adeguamento sismico, con interventi strutturali atti a incrementare la capacità sismo-resistente dell'edificio e rimuovere le cause principali di vulnerabilità e, se necessario, prevedere la separazione strutturale con l'attiguo corpo di fabbrica ospitante la materna.
 - eventuali interventi di coibentazione sul piano di copertura per migliorare l'isolamento termico dell'involucro edilizio;
 - modifiche degli infissi;
 - l'installazione di linee vita anticaduta per la sicurezza ove occorrenti.
 - la eventuale sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi a tecnologia LED e sistemi di regolazione intelligenti attraverso sensori di presenza e a regolazione automatica in base alla luce naturale.
 - nuove controsoffittature
 - rifacimento blocchi servizi igienici
7. La descrizione compiuta delle lavorazioni è riportata negli elaborati progettuali di livello definitivo che sono allegati.
8. La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti degli operatori economici affidatari: l'accordo quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un contratto quadro che vincola la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011) costituendo il documento contenente le condizioni alle quali gli operatori economici si obbligano ad eseguire le prestazioni di lavori che verranno richieste loro con i successivi contratti applicativi, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.
9. L'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.
10. L'articolazione dell'Appalto in successivi contratti attuativi non costituisce consegna frazionata ai fini della durata complessiva dell'Appalto stesso né potrà dare diritto agli appaltatori a indennità o compensi di qualunque natura oltre alla quantificazione degli interventi eseguiti sulla base degli elenchi prezzi di cui ai successivi articoli.
11. Tali opere e provviste verranno eseguite sulla base degli elaborati progettuali e prescrizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale.
12. L'esecuzione degli interventi dovrà svolgersi nel rispetto degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, nonché degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare danno significativo (DNSH), dei CAM e dei principi trasversali previsti dal PNRR.

1.2 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

1. Il Comune di Pisa ha affidato il servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo:
 - **Lotto 1** - intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP,
 - **Lotto 2** - intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido Betti,

2. In questa fase la documentazione disponibile è relativa agli elaborati che costituiscono i progetti Definitivi degli interventi, composti, ciascuno, dai seguenti elaborati:

Lotto 1 - progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP, posto in via Vincenzo Bellini a Pisa - CUP J58I21000460006

- Relazione generale;
- Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- Elaborato tecnico della copertura di cui al DPGR 75R/2013;
- Verifica dei parametri previsti dalle norme in materia, Regolamento 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32), DPGR 41R/2013, norme per il superamento delle barriere architettoniche, nome in materia di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro, DPCM 26 luglio 2022, etc;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Relazione geologica;
- Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- Relazione e progettazione sul rispetto della normativa antincendio, comprensiva della modulistica ministeriale per la richiesta della Valutazione Progetto (PIN_1_2023) al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio e relativi allegati;
- Relazione di valutazione dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997;
- Relazione di sostenibilità dell'opera;
- Computo estimativo dell'opera;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- Calcoli delle strutture e degli impianti;
- Quadro economico di progetto;
- Cronoprogramma;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Piano di sicurezza e coordinamento e computo dei costi della sicurezza;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piano di gestione rifiuti (eventualmente incluso nella relazione generale)

Lotto 2 - progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido Betti, posto in via Baldacci a Pisa - CUP J58I21000470006

- Relazione generale
- Relazione tecnica
- Relazione USL
- Relazione geotecnica
- Relazione geologica
- Relazione idraulica
- Relazione tecnica criteri ambientali minimi
- Relazione DNSH
- Valutazione dei requisiti acustici passivi e allegati
- Piano di manutenzione
- Inquadramento territoriale
- Planimetria d'insieme stato attuale - stato progetto
- Piano terra s.a.- s.p.- s.s.- stratigrafie
- Pianta delle pavimentazioni
- Pianta dei controsoffitti
- Abaco infissi esterni - interni
- Prospetti sezioni s.a.

- Prospetti sezioni s.p.
- Verifiche areoilluminanti
- Relazione tecnica generale
- Relazione sismica e delle strutture
- Relazione di calcolo
- Piano di manutenzione
- Interventi in fondazione
- Interventi piano terra
- Interventi in copertura
- Relazione tecnica contenimento dei consumi energetici (l.10/91, d.lgs.192/05 e s.m.l)
- Impianti meccanici-relazione tecnica
- Impianti meccanici-relazione di calcolo
- Impianti meccanici-disciplinare tecnico descrittivo
- Impianti meccanici-impianto idrico sanitario - pianta piano terra
- Impianti meccanici-impianto di scarico - pianta piano terra
- Impianti meccanici-impianto di climatizzazione - pianta piano terra
- Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
- Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali
- Disciplinare tecnico descrittivo impianti elettrici e speciali
- Impianti elettrici e speciali-apparecchiature
- Impianti elettrici e speciali-impianto rilevazione incendi
- Schemi quadri elettrici
- Prevenzione incendi-relazione tecnica
- Prevenzione incendi-pianta piano terra
- Prevenzione incendi-sezioni prospetti
- Elenco prezzi opere edili
- Elenco prezzi strutture
- Impianti elettrici-analisi dei prezzi
- Impianti elettrici-elenco prezzi
- Impianti elettrici-incidenza della manodopera
- Impianti meccanici-elenco prezzi
- Impianti meccanici-incidenza della manodopera
- Incidenza mano d'opera opere edili
- Incidenza mano d'opera strutture
- Computo metrico estimativo strutture
- Analisi dei prezzi opere edili
- Computo metrico estimativo opere edili
- Impianti meccanici-computo metrico estimativo
- Impianti elettrici-computo metrico estimativo
- PSC piano della sicurezza e coordinamento-cronoprogramma-costi sicurezza

3. Prima della sottoscrizione dei contratti specifici attuativi dell'Accordo Quadro, saranno redatti i rispettivi Progetti esecutivi che costituiscono la mera ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni comprese nei corrispondenti progetti definitivi e, pertanto, definiscono nel dettaglio ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico gli interventi da realizzare. Si rimanda, quindi, alla documentazione progettuale allegata ai singoli contratti attuativi per la precisa individuazione delle lavorazioni.

1.3 - TEMPI

1. Stante la necessità di assicurare il rispetto della tempistica di attuazione dei progetti PNRR, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 ss. mm. ii., l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 8 co. 1 lett. a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120.

2. Il cronoprogramma attuativo generale da rispettare dopo l'aggiudicazione dei lavori è quello fissato nell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, e precisamente:

Avvio dei lavori	<i>Entro il 30 novembre 2023</i>	<i>Verbale di consegna dei lavori</i>
Conclusione dei lavori	<i>Entro il 31 dicembre 2025</i>	<i>Verbale di ultimazione dei lavori</i>
Collaudo dei lavori	<i>Entro il 30 giugno 2026</i>	<i>Certificato di collaudo</i>

3. Il cronoprogramma è meglio dettagliato negli elaborati di progetto di ciascun lotto funzionale cui si rimanda.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 - IMPORTO DEI LOTTI FUNZIONALI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico per ciascuno dei due lotti funzionali.

Lotto 1 - progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido CEP, posto in via Vincenzo Bellini a Pisa - CUP J58I21000460006

Lotto 2 - progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido BETTI, posto in via Baldacci a Pisa - CUP J58I21000470006

2. Per ogni Lotto individuato, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare, è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi in ciascuno dei due progetti di riqualificazione messa in sicurezza degli asili nido del Comune di Pisa, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare nuove lavorazioni non sostanziali alle stesse condizioni previste nel contratto originario. **Tali modifiche sono da considerarsi modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma 1, lett. e) del Codice** (*lett.e - se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche*).
4. Pertanto si considera nel "Valore Massimo Stimato Lavori" una maggiorazione del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto delle eventuali possibili modifiche non sostanziali apportate ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori di ciascun lotto sono classificati come indicato nella tabella seguente:

Lotto	Cat.	Cod. Cat.	Descrizione lavorazioni	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	totali categoria	totali	
1	P	OG 1	Lavori a misura e a corpo	271.969,15	18.035,86	290.005,01		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	27.196,92	1.803,59	29.000,50		
							319.005,51	
	S	OS 28	Lavori a misura e a corpo	42.521,02	2.819,82	45.340,84		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	4.252,10	281,98	4.534,08		
							49.874,92	
	S	OS 30	Lavori a misura e a corpo	53.906,37	3.574,85	57.481,22		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	5.390,64	357,49	5.748,12		
							63.229,34	
				Totali	405.236,19	26.873,58		432.109,78
2	P	OG 1	Lavori a misura e a corpo	362.881,62	18.517,04	381.398,66		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	36.288,16	1.851,70	38.139,87		
							419.538,53	
	S	OS 28	Lavori a misura e a corpo	50.315,29	2.567,48	52.882,77		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	5.031,53	256,75	5.288,28		
							58.171,05	
	S	OS 30	Lavori a misura e a corpo	60.812,92	3.103,15	63.916,07		
			Modifiche art.106 comma 1 lettera e)	6.081,29	310,32	6.391,61		
							70.307,68	
				Totali	521.410,81	26.606,44		548.017,25
			Totale a base d'asta	405.236,19	26.873,58		432.109,78	
				521.410,81	26.606,44		548.017,25	
				926.647,01	53.480,02		980.127,03	

P = categoria prevalente

S = categoria scorporabile

6. Saranno sottoscritti contratti attuativi nei limiti delle somme inserite nel quadro economico di ciascuno degli interventi ricadenti nell'Accordo Quadro di ciascun lotto funzionale.

2.2 – ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO

1. Gli elenchi prezzi di riferimento per l'Accordo Quadro sono:

- l'elenco prezzi unitari corrispondentemente ai lotti individuati, associati ai progetti definitivi posti a base di gara;
- il Prezzario della Regionale della Toscana anno 2023;
- e, in subordine, per la parte Impiantistica il Prezzario Regione Umbria revisione del 13/07/2022;
- eventuali nuovi prezzi determinati ai sensi di normativa;

2. I prezziari sono indicati con ordine di priorità nella applicazione dei prezzi.

3. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso offerto.

4. Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi indicati, salvo possibilità di revisione alle condizioni e nei limiti precisati nel presente Capitolato.

Articolo 3 - NORMATIVA APPLICABILE - ABILITAZIONI

1. L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i Criteri Minimi Ambientali approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili. L'Appaltatore dovrà osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi. L'Appaltatore inoltre dovrà ottemperare alle disposizioni specifiche previste per gli interventi finanziati con il PNRR, rispettando tutti i criteri e i principi definiti dal Piano, quale l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, ovvero il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852.
2. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal
- D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" ss.mm. (Considerato che in data 01.04.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36 del 31.03.2023, le cui norme avranno efficacia a partire dal 01.07.2023, il presente CSA è redatto in conformità al D.Lgs. 50/2016);
 - dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
 - dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
 - dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),
 - dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
 - dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016;
 - dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Decreto Semplificazioni - bis), come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;
 - è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti,

inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

3. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'Appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.
4. In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.

Articolo 4 – CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro per ciascun lotto, anche se materialmente non allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, incluse la Relazione CAM e la Relazione DNSH, secondo l'elenco riportato nell'art. 1;
 - c) l'Elenco prezzi unitari;
2. La stipulazione del contratto di accordo quadro deve aver luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del co.8 dell'art.32 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.
5. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
6. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se non permangono le condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 49/2018.
7. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019.

Articolo 5 – CONTRATTI ATTUATIVI

1. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti e dettagliati nei rispettivi contratti attuativi.
2. Ciascun contratto attuativo verrà sottoscritto a seguito di un progetto di livello esecutivo corredato da tutti gli elaborati necessari alla definizione quali-quantitativa dei lavori.

3. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.
4. La durata dei contratti attuativi che verranno stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi.
5. L'inadempienza dell'Affidatario alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nonché alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c. e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno: nel caso in cui tale Contratto Attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Affidatario entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, salvo risarcimento del maggior danno.
6. Per ciascun contratto attuativo, l'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale.
7. In sede di sottoscrizione dei contratti attuativi le parti non potranno apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni del singolo contratto dovranno essere limitate al suo perfezionamento.
8. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del singolo contratto attuativo, o dalla consegna dei lavori in via d'urgenza, il programma esecutivo dei lavori e il POS.
9. Alla data di scadenza prevista dal contratto attuativo, la ditta deve comunicare l'avvenuta fine dei lavori; il direttore dei lavori provvederà in tal caso agli adempimenti previsti dal DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna anticipata dei lavori , l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all'art. 92 del d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo. In ogni caso non è prevista la sospensione dei lavori per ferie nel periodo estivo, ritenendo compito preciso dell'appaltatore organizzare il programma ferie della manodopera in modo tale da dare esecuzione alle lavorazioni senza soluzione di continuità. In caso contrario, dopo richiamo scritto da parte del D.L. è prevista l'applicazione della penale nella misura prevista dallo schema di contratto per ogni giorno in cui verranno sospese le attività.

Articolo 7 - CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

1. Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
2. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
3. L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisorie esistenti in cantiere.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo.
6. Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
7. Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.
8. L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.
9. Laddove l'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.
10. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari (anche se non materialmente allegati) - Disegni.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Articolo 9 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicilia digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che

lo rappresenta nella condotta dei lavori, o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori e al RUP la seguente documentazione:
 - a) entro 7 giorni dall'inizio lavori il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
 - b) la dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili;
 - c) la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - d) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
 - e) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3, del D.lgs.81/2008;
 - f) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del:
 - piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto 6 del presente articolo (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione);
 - piano di sicurezza sostitutivo nelle ipotesi di cui al punto 7 del presente articolo;
2. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di consegna di cui all'art. 5 del D.M. 49/2018.

Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

1. Ai sensi dell'art.47, comma 2, del DL 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 (operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'art.47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.47, comma 6, del DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, per come specificato all'art.28 del presente CSA, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli interventi pubblici finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC.
3. Ai sensi dell'art.47, comma 3-bis, del DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.47, comma 6, del DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, per come specificato all'art.28 del presente CSA.
4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (persone con età inferiore ai 36 anni) ed una quota pari almeno al 13 per cento all'occupazione femminile (D.I. 7 dicembre 2022);.
5. L'inadempimento degli obblighi assunzionali di cui al comma 1, rilevato dopo la sottoscrizione del contratto, comporterà l'applicazione delle penali determinate, nel rispetto degli art. 47 e 50 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 per come specificato all'art.28 del presente CSA.
6. L'appaltatore si impegna a contribuire, per le attività di competenza, al rispetto, da parte del soggetto attuatore, degli obblighi specifici relativi al PNRR e PNC relativamente al principio DNSH, nonché ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo del tagging climatico e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
7. L'appaltatore si impegna:
 - a fornire tutti i dati richiesti dalla Stazione Appaltante ai fini dell'attestazione:
 - del rispetto delle condizioni dettate dal "DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM", ovvero il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852, per le parti riguardanti specificatamente questa tipologia d'intervento, di cui alla Circolare del M.E.F. n.32 del 30.12.2021, come aggiornata dalla Circolare n. 33 del 13/10/2022.
 - del conseguimento di milestone e target (intermedi e finali) afferenti all'intervento in questione;

- a fornire tutti gli altri dati eventualmente rilevanti nel quadro degli obblighi informativi (indicatori comuni e/o altro) dettati dal finanziamento del PNRR/PNC;
 - a fornire tempestivamente, su semplice richiesta, qualsiasi documentazione utile alle verifiche che saranno espletate da organismi di controllo o da altro soggetto dallo stesso delegato, comprese visite e ispezioni dei luoghi e lavori concernenti l'investimento finanziato, nonché tutte le verifiche che saranno ritenute opportune;
 - a trasmettere entro 5 giorni dalla richiesta tutta la documentazione giustificativa della spesa che sarà necessaria ai fini dell'erogazione del finanziamento;
 - ad apporre su tutta la cartellonistica: la missione, la componente e l'investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e i luoghi che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.
8. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporterà, previa diffida ad adempiere con termine di 5 giorni, l'applicazione delle penali determinate, nel rispetto degli art. 47 e 50 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
 9. L'appaltatore si impegna alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma delle attività e a quanto previsto in merito all'atto di Concessione del finanziamento, tenendo conto che ritardi nell'esecuzione del cronoprogramma delle attività, possono determinare la sospensione o la revoca del contributo.
 10. Il mancato rispetto degli impegni sulle tempistiche per cause a lui imputabili, potrà comportare, oltre all'applicazione delle penali previste da Capitolato, anche la risoluzione del contratto e le conseguenti azioni di rivalsa da parte del Comune di Pisa nei confronti del contraente/aggiudicatario inadempiente.
 11. L'appaltatore si impegna a presentare fatture elettroniche che comprendano le informazioni e i riferimenti utili alla rendicontazione delle spese nell'ambito delle regole PNRR.

Articolo 13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI INCORSO D'OPERA

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.
3. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice e propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
4. **Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale per un importo massimo non superiore a quanto riportato all'art 2 del presente CSA.**
5. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il contratto può inoltre essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione comunale, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - c) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
6. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
 7. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice.
 8. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente Capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
 9. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti **nell'elenco prezzi di riferimento di cui art.2.2**. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario regionale della Toscana - anno 2023, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.
 10. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
 11. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
 12. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.

13. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Articolo 14 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. Per l'art. 29 comma 1 a) del decreto n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni in legge n.25 del 28 marzo 2022, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici è inserita la presente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dall'articolo 106¹, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del lavoro, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore. Tale verbale deve essere sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei lavori nel caso di consegna anticipata nelle more della stipula del contratto.
3. Trattandosi di lavori si applica l'art. 29 co. 1 lett. B) della Legge 28/3/2022 n. 25 (G.U. 28/3/2022 n. 73) in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del dlgs 50/2016 che prevede il meccanismo di compensazione dei prezzi, secondo le modalità e i termini indicate nella norma citata;
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
5. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- a) Il direttore dei lavori trasmette le proprie valutazioni e determinazioni quantitative al RUP che conduce apposita istruttoria al fine di confermarle o meno e si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni, determinando l'effettivo importo della compensazione riconosciuta.
- b) In ogni caso si procede alla compensazione solo nei limiti delle risorse indicate nel comma 7 dell'art 29 della Legge 28/3/2022 n. 25 (G.U. 28/3/2022 n. 73). Pertanto la ditta procederà a fatturare solo nel momento in cui saranno disponibili le coperture dell'importo della compensazione, senza per tale ragione richiedere indennizzi o interessi di mora.
- c) Il meccanismo si applica per tutte le allibrazioni contabili fino all'emissione dello stato finale.
- d) Ai sensi dell'art. 29 co. 5 della Legge 28/3/2022 n. 25 sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Articolo 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE

1. La sospensione dell'esecuzione del **contratto attuativo** può essere disposta dal Direttore dei lavori esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del citato art. 107 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
3. Nel corso della sospensione, il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
4. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del procedimento.
5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
8. Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
9. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5 del Codice.
11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati all'art. 10 del D. M. n. 49 del 2018.

Articolo 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione, che non può superare il 20% dell'importo del contratto, è corrispondibile con riferimento al singolo contratto attuativo;
2. L'erogazione dell'anticipazione è consentita solo dopo la stipula del contratto attuativo.
3. È tuttavia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 35, comma 18 del Codice.

16.2 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo massimo riferito al singolo lotto dell'Accordo quadro con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di **accordo quadro e dei relativi contratti applicativi** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
 - c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
 - d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 5. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice.
 6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell'art. 103 del Codice.
 7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

16.3 - POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo di ogni contratto attuativo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

16.4 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
 - a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del **contratto attuativo maggiorato dell'iva**.
 - b) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500'000 (*pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro*).

2. La polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'“Allegato A-Sezione II - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.
3. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la stazione appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza di cui al citato “Allegato A-Sezione II - Schemi tipo” del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.
4. Per quanto non disciplinato si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il RUP autorizza normalmente il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto attuativo, salvo i casi di **consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 8 co. 1 lett a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120.**
2. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
3. E' previsto che per particolari esigenze legate allo spostamento dei bambini che occupano le strutture oggetto di intervento la consegna dei lavori possa avvenire anche dopo 45 giorni dalla stipula del contratto senza che per tale ragione l'impresa possa avanzare richieste risarcitorie o compensi aggiuntivi.
4. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 49/2018, qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal Direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto in due copie originali. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.
7. Dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 5 commi 12 e 13 del DM 49/2018.

9. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 5 commi 12 e 13 del DM 49/2018. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. n. 49/2018, la facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal presente comma, **qualora il ritardo NON sia imputabile all'Amministrazione o sia dipendente da fatto estraneo all'Amministrazione.**
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
11. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti del presente articolo, il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
12. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Articolo 18 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro fissa le finalità per le quali è aggiudicato, ed alla luce del termine del 31 dicembre 2025, indicato come Target degli investimenti inseriti nella Missione M4C1I1.1, ha durata massima pari alla prima data tra:
 - la scadenza fissata a 950 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro;
 - il giorno 31/12/2025.
2. Al raggiungimento della scadenza l'accordo quadro cesserà la sua efficacia, comunque, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della durata non sia stata affidata alcuna attività.
3. Gli Accordi Quadro stipulati cesseranno di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate per ciascun Lotto.
4. Le prestazioni richieste tramite contratto attuativo, prima della scadenza degli Accordi Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.
5. I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura
6. Per l'esecuzione di eventuali lavori con "modifica del contratto" ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 di cui all'art.2 del presente CSA, la durata degli stessi lavori potrà essere incrementata nel rispetto del termine di scadenza dell'accordo quadro per dare ultimati i lavori.

Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
2. Il Direttore dei lavori potrà procedere, in qualunque momento, all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

3. Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.M. n. 49 del 2018.
4. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
5. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati.
6. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
7. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo II, capo IV del D.M. 49 del 2018.
8. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro, salvo che si tratti di oneri della sicurezza.
9. Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
10. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile. Il giornale dei lavori, il libretto delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal RUP.
11. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta, munito di delega. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico delegato dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
12. Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
13. I richiami a precise norme di misurazione possano essere precisati nei singoli capitolati tecnici dei contratti attuativi; in mancanza si farà sempre riferimento, anche per analogia, al documento "GUIDA DELLE LAVORAZIONI E NORME DI MISURAZIONE" dell'ultimo prezziario Regione Toscana in cui è disponibile.

Articolo 20 - DIFFERENZE RICONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO

1. Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e

l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente art. 17-bis, ultimo comma.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
5. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
6. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Qualora il nuovo appaltatore non intervenga si sospende la consegna e il Direttore dei lavori fissa una nuova data; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 21 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NONCONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 14 del presente Capitolato.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 22 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE

1. Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del

procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 23 - RISERVE, FORMA E CONTENUTO

1. Per ogni richiesta dell'appaltatore che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito incombe l'onere dell'iscrizione della riserva.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata.
3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo documento atto a riceverle, di cui si riporta qui sotto l'elenco, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa trae origine:
 - verbale di consegna (anche in forma anticipata);
 - verbale concordamento NP;
 - verbale di sospensione/di ripresa;
 - i documenti contabili lett. b), c), d), e) ed f) di cui all'art. del DM 7 marzo 2018, n. 49;
 - il certificato di regolare esecuzione (o equivalente nei servizi);
4. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
8. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
9. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
10. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici

giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

11. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, trasmette al RUP la propria relazione riservata sulle riserve iscritte. Nello stesso termine, Il direttore dei lavori ha anche facoltà di inserire le proprie controdeduzioni, nella forma che ritiene opportuna nell'interesse dell'Amministrazione comunale, sul registro di contabilità; fermo restando l'obbligo dell'invio della relazione riservata al RUP.
12. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
13. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
14. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
15. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 24 - SINISTRI A PERSONE E DANNI

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Articolo 25 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni tecniche indicate nei documenti progettuali ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a

sue spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. **Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie**, ovvero specificamente previsti dal capitolato tecnico prestazionale d'appalto, ove non ricomprese nei prezzi della lavorazione o somministrazione, ovvero non compensati esplicitamente, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, **imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.**
8. Al fine di consentire all'Amministrazione l'affidamento di tali prove/indagini la direzione dei lavori deve tener conto dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle conseguenti procedure amministrative.
9. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti ove si nutrissero fondate perplessità sulla correttezza esecutiva o sulla qualità dei materiali impiegate. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Articolo 26 - PAGAMENTI

1. Per i contratti attuativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo:
 - Importo del contratto (unica soluzione) per importi d'appalto fino a 40.000,00;
 - non superiore a € 75.000,00 per importi di appalto compresi tra 40.000,00 e 200.000,00;
 - non superiore a € 120.000,00 per importi di appalto compresi tra 200.000,00 e 300.000,00;
 - non superiore a € 150.000,00 per importi di appalto compresi tra 300.000,00 e 500.000,00.
2. Non è prevista la corresponsione all'emissione del certificato di ultimazione lavori di una rata di acconto corrispondente al pagamento della quota rimanente risultante dalla conclusione dei lavori stessi; la quota rimanente diventerà oggetto del pagamento della rata di saldo, da emettersi entro i tempi sotto riportati.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,

sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra l'impresa predisporrà la documentazione contabile, completa dei fascicoli certificazioni, in contraddittorio con la Direzione lavori al fine di consentire l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura. Ritardi nella consegna dei fascicoli delle certificazioni da parte dell'appaltatore, a seguito di precedente comunicazione della DL, producono la sospensione dei termini per l'emissione del SAL fino alla consegna, accertata con invio di PEC, della documentazione richiesta riguardante i lavori svolti. A seguito dell'emissione del SAL il RUP emette entro 10 giorni il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al contratto attuativo e al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
6. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori, deve essere acquisito il D.U.R.C. di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.
8. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
9. I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori.
10. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016, comma da 1-ter a 1- septies1.
11. All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro un termine non superiore a sette giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
12. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.16 del presente capitolato.
13. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.
14. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
 - la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
15. Qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto di fine lavori, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse stanziare quali imprevisti nel quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del CRE.

Articolo 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 12, co 1, del D.M. n. 49/2018, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Articolo 28 - PENALI

1. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del **1,0 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.
2. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
3. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
4. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
5. Relativamente all'applicazione dell'art.47 del DL n.77/2021, convertito nella Legge n.108/2021, si applicano le seguenti penali:
 - a) in caso di mancata produzione, da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.12 del presente CSA, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;
 - b) in caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte, di cui all'art.12 del presente CSA, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

- c) nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile di cui all'art.12 del presente CSA, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine indicato al comma 6 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).
6. Si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art.52 del presente CSA e precisamente:
 - a) Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione;
 - b) Redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;
 - c) Attivazione della procedura di gestione delle terre e rocce da scavo;
 - d) Fornitura schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate in cui non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti;
 - e) Garantire il contenimento delle polveri tramite continua bagnatura;
 - f) Presentazione di istanza di deroga al rumore;
 - g) Utilizzo di legno per costruzione di strutture per l'80% certificato FSC/PEFC.
 7. Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali sopra indicate, il RUP contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario abbia risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale.
 8. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.
 9. Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).
 10. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 29 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo (ovvero) del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori (ovvero) delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 30 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO

2. Il conto finale sarà compilato entro **45 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
3. Vale quanto stabilito all'art 14 comma e) del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.
4. Il C.R.E. dei lavori sarà emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Sono a carico e spese dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo.
6. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
7. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
8. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.
9. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
10. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
11. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.”.

Articolo 31 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso entro i termini previsti dal presente Capitolato (Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso dal Direttore Lavori).
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, le opere saranno prese in consegna dall'Amministrazione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del c.r.e. decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 33 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Amministrazione Comunale.
3. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.
4. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Articolo 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E CONGRUITÀ

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva la stazione appaltante procederà secondo l'art. 30 co. 5 del Dlgs 50/2016, in particolare la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto all'art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.
3. Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP sospenderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.
4. Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il Subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
7. In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
9. Inoltre diffiderà l'Appaltatore/subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
10. Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
11. Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.
12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
13. Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
14. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
15. È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
16. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Articolo 36 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della stazione appaltante. Se, a richiesta dell'appaltatore, la Direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'appaltante le maggiori spese di assistenza.

Articolo 37 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 3 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma precedente, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma precedente, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 38 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'impresa appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui al punto 5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui alle lett. d) e e) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alla lett. b) e c), comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
3. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
 - l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
 - una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
4. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
5. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

Articolo 39 - SMALTIMENTO RIFIUTI

1. L'appaltatore provvederà alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e cernita, all'eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovrà dichiarare preliminarmente all'inizio delle attività i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovrà inoltre seguire le indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da questo incaricato.
2. Ogni onere e spesa, incluso quelli afferenti al conferimento in discarica, è compensato nel relativo prezzo della lavorazione, anche ove non espressamente detto; in tal senso l'appaltatore non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo al riguardo.
3. Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso l'eventuale pagamento dell'ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo prezzo d'appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.
4. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente e alla salute dell'uomo.
5. La classificazione dei rifiuti sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. I rifiuti si intendono classificati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 ed a tale classificazione è tenuto l'Appaltatore anche attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio carico incluse nel prezzo dell'appalto.
6. Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato

dall'autorità amministrativa e competente previo parere dell'ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se più restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

7. Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali.
8. Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell'utilizzatore.
9. In ogni altro caso i prodotti dell'attività di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.
10. I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006. Per essi è vietata l'immissione diretta nell'ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.
11. Lo smaltimento andrà effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia. Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. La Ditta dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al Comune.
12. In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento. La consegna del documento avverrà entro sette giorni dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati all'ufficio di D.L. le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cioè dal destinatario) il giorno precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantità presunta del materiale caricato.
13. Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non sarà consegnata all'ufficio di direzione dei lavori l'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento non sarà inserita in contabilità.
14. Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell'area di cantiere, in caso di sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell'uomo che la dispersione di fibre in ambiente. Pertanto dopo una preliminare messa in sicurezza dell'area, ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di amianto dovrà essere irrorato con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione. Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Le operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con utilizzo dei D.P.I. previsti.
15. L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di

rivalsa o di compensi da parte del Comune appaltante.

Articolo 40 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente Capitolato Speciale e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

40.1 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

1. **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
2. **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese subappaltatrici e a tutte quelle autorizzate ad accedere al cantiere. Tutta la cartellonistica deve riportare il riferimento alla missione, alla componente e all'investimento PNRR, specificando il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e i loghi che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.
3. Tanto i **cartelli** che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
4. **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
5. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
6. I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.
7. **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
8. **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
9. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
10. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
11. **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
12. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
13. **L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere** (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

14. **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
15. **L'adozione, nei cantieri con scavi aperti, di adeguati piani di derattizzazione preventivi e per tutta la durata** dei lavori al fine di evitare la migrazione delle colonie di muridi nelle aree limitrofe.
16. **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
17. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
18. **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
19. **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.
20. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
21. **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
22. **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, entro sette giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
23. **L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione Lavori** e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
24. **L'allontanamento, trasporto a discarica** o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;

40.2 - OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI

1. **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
2. **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei capisaldi e di livellazione riferita agli stessi.

3. **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
4. **L'esecuzione di verifiche**, saggi esplorativi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori.
5. **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
6. **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
7. **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisorie, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
8. L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
9. L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.
10. **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

Articolo 41 - PARTICOLARI DELLE OPERE

1. I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.
2. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della Direzione Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.
3. A fine lavori, l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall'Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico all'Amministrazione.
4. Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.

5. Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili e compensativi di tutto quanto riportato nel presente articolo.

Articolo 42 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 43 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
4. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 44 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Articolo 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - a) qualora il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;
 - b) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, co1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importodel contratto iniziale;
 - c) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 per cento dell'importo originario del contratto;
 - d) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltantenei documenti di gara;
 - e) qualora l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
 - d) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
 - e) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - f) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - g) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 17 del presente Capitolato;
 - h) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).

- i) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
 - j) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste ItalianeSpa;
 - k) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
 - l) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera.
 - m) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
4. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
 5. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 6. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
 7. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
 8. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.
 9. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
 10. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 46 - RECESSO

1. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.
2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
3. (Nei casi in cui non trova applicazione l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici:) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle

spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Articolo 47 - SUBAPPALTI E COTTIMI

1. Il subappalto è regolato dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dall'art 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 a cui si rimanda espressamente. In particolare Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/cottimista entro il suddetto termine la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore (art. 105, d.lgs. 50/2016).
4. L'Appaltatore potrà subappaltare i lavori o la parte di essi previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80);
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
5. il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
6. La stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
8. l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di

tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 48 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. È obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 49 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 50 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs. n.50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Per la definizione di tutte le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, è da ritenersi competente esclusivamente il Foro di Pisa

Articolo 51 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire lo svolgimento della procedura di gara, dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
2. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare

il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 -General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 52 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTATORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti da questa stazione appaltante per il finanziamento dell'appalto in oggetto sono dettagliati di seguito i vincoli che l'appaltatore deve rispettare pena la perdita del contributo e la conseguente risoluzione del contratto.
2. A tal fine è obbligatorio:
 - a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti nell'atto d'obbligo stipulato tra la stazione appaltante e il ministero relativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA, ed è allegato ai documenti di gara. Costituiscono altresì obblighi cogenti per l'appaltatore le norme e le indicazioni previste nel Programma di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l'appalto in oggetto nonché le norme contenute nelle circolari del MEF relative a PNRR e PNC;
 - a raggiungere le milestone e i target previsti nell'atto d'obbligo allegato e i tagging previsti per l'intervento oggetto dell'appalto nei documenti generali e specifici relativi alla missione di riferimento del relativo finanziamento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del principio DNSH;
 - a fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta e prevista nei documenti sopra citati ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza;
 - a predisporre per la stazione appaltante i dati in formato editabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell'intervento. Detti dati saranno inseriti dalla stazione appaltante sulla piattaforma REGIS e BDAP;
 - a consentire la trasmissione della documentazione presentata, come sopra indicata, all'amministrazione centrale titolare, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza;
 - a presentare, contestualmente alla stipula del contratto, la verifica di compatibilità di cui all'art.17 del regolamento (UE) 2020/852, con il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (Do Not Significant Harm - DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n.32 e, se previsto, con il contributo al raggiungimento degli obiettivi trasversali (cd. Tagging) nonché tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente. Pertanto rientra tra gli oneri dell'appaltatore l'attuazione di quanto previsto nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alla suddetta circolare, in accordo al regime applicabile al programma di riferimento all'interno del PNRR. La citata Guida operativa è composta, tra l'altro, da una matrice di correlazione tra gli investimenti del PNRR e le schede tecniche la cui funzione è quella di consentire un'immediata corrispondenza tra le misure previste nel PNRR e gli obiettivi da perseguire;
 - a inserire in tutti gli elaborati progettuali e cartellonistica, l'emblema dell'Unione Europea nonché l'indicazione della missione, componente e investimento relativa alla linea di finanziamento del presente appalto secondo le indicazioni riportate nella Circolare del MEF n.14 del 14.10.2021;

- a garantire, durante l'andamento dei lavori, supporto alla Direzione lavori nell'elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni dei lavori oggetto dell'appalto, da eseguirsi con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (CAM);
 - a garantire, ai fini dell'assolvimento del rispetto del principio del DNSH e dell'uso dei materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (CAM), il ricorso a materiali e prodotti certificati nel rispetto di dette normative;
 - a garantire supporto alla Direzioni dei lavori nella compilazione delle schede di check list pertinenti all'intervento da realizzare avendo cura di specificare, per ogni elemento di controllo, l'esito ex ante ed ex post;
 - a consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantenere disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Ne consegue che l'appaltatore sarà tenuto a consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle verifiche, dell'audit e delle attività di tutela degli interessi finanziari dell'unione europea e nazionale da parte di tutti i soggetti di cui all'art.22 comma 2 lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'ufficio di audit del PNRR di cui all'art.7 del DL 31 maggio 2021, n.77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa che hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni;
 - a fornire, con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, i dati relativi al cronoprogramma procedurale delle misure, dei dati anagrafici, finanziari, procedurali e fisici e le informazioni necessarie per la rendicontazione di milestone e target di competenza. Di particolare attenzione è la sezione del cronoprogramma/costi/indicatori: si tratta di tutti i dati e le informazioni circa l'iter procedurale dell'intervento con le date previste ed effettive per l'avvio e la conclusione degli step predefiniti sulla base della tipologia di operazione, il Piano dei costi indicante gli importi previsti ed effettivi per le varie fasi delle lavorazioni, gli indicatori definiti per indicare il contributo al target e gli indicatori comuni UE della misura a cui l'intervento è associato;
 - a fornire tutta la documentazione necessaria, il supporto e la partecipazione per l'azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - a individuare e comunicare tempestivamente eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;
 - a individuare, mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale e alle caratteristiche tecniche.
3. A questi dati e informazioni si potranno aggiungere ulteriori eventuali richieste su indicazione del Ministero in relazione alla Misura a cui il progetto è associato.
 4. L'appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi sopra elencati e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali e prodotti certificati per il rispetto del principio del DNSH e dell'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (CAM).
 5. Nel caso specifico l'intervento è finanziato con risorse PNRR di cui alla Misura 4, componente C1, intervento 1.1.
 6. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti nei documenti sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali da ritardo indicate nel presente documento. Costituirà motivo di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento danni l'inadempimento contrattuale che comporti la revoca del

finanziamento PNRR o il ritardo nella liquidazione di una o più quote di finanziamento da parte dell'amministrazione centrale titolare. La stazione appaltante potrà tuttavia decidere, a suo insindacabile giudizio, di proseguire l'esecuzione del contratto, salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste e la richiesta di risarcimento danni.

Articolo 53 - OBBLIGHI E ONERI DERIVANTI DAL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

1. Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi, comprese le procedure di check list preventive e gestionali di auto-controllo e verifica relativi all'applicazione del principio DNSH:
 - a) relazione del piano ambientale di cantierizzazione in caso di vigenza dell'obbligo ai sensi della normativa nazionale o locale;
 - b) redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti con le correlate previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali. Almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 - Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, sia inviato a recupero;
 - c) provvedere all'attivazione della procedura di gestione terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto conformemente al DPR n.120/2017, con caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo e denuncia ARPAST telematica della procedura di riutilizzo;
 - d) per i materiali di ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanza inquinanti di cui alla "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate (vedasi nello specifico la Relazione CAM e Relazione DNSH);
 - e) garantire il contenimento delle polveri tramite continua bagnatura delle aree di cantiere come eventualmente prescritto nel PAC;
 - f) presentare istanza di deroga al rumore per cantieri mobili all'ufficio comunale competente ai sensi della Legge 447/1995;
 - g) nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, cassature o interventi generici di carpenteria, dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella scheda tecnica del materiale.